

CORTE COSTITUZIONALE: ordinanza 144/2010 (G. U. 28/04/2010)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Ambiente (Tutela dell') - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato - Previsto affidamento delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'art. 143 in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato - Ritenuto eccesso di delega per violazione del principio di "invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica" - Lamentata irragionevolezza e lesione dell'autonomia finanziaria di entrata dei Comuni - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Atti oggetto del giudizio:

artt. 152 e 153, 1° co., d.lgs. 3.04.2006 n. 152

Parametri costituzionali:

Art. 3 Cost.

Art. 76 Cost.

Art. 119 Cost.

(1) È inammissibile la costituzione e l'intervento di soggetti che, non essendo parti nel giudizio *a quo*, non siano nemmeno portatori di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

(2) Sussiste una violazione dell'obbligo di motivazione sul punto della rilevanza, allorché il giudice *a quo* omettendo di prendere un'espressa posizione sul punto, rimette al giudice costituzionale la valutazione sulla necessità di applicare al caso concreto la disposizione impugnata.

Con l'ordinanza 144/2010, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale, promossa dal tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, dell'art. 153, d. lgs. 3.4.2006, n. 152 (“*norme in materia ambientale*”), nella parte in cui stabilisce che “*le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'art.143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato*”. Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della citata disposizione con riferimento agli artt. 76, 119 e 3 Cost. In particolare, ha ritenuto che la disposizione censurata si ponesse in contrasto con l'art. 76 Cost., in relazione all'art. 17, 25° co., lett. a, l.15.05.1997, n. 127 e all'art. 16, n.3, R.D. 26.06.1924, n. 1054, perché il Governo non ha richiesto e acquisito il previo obbligatorio parere del Consiglio di Stato; con l'art. 119 Cost., perché la disposizione sottrae le infrastrutture idriche dal novero dei beni patrimoniali produttivi di entrata, privando i Comuni di una fonte di autofinanziamento, e, infine, con l'art. 3 Cost. e con il correlativo principio di ragionevolezza, logicità e coerenza interna della legge, in relazione

all'art. 2 del medesimo d.lgs. n. 152/2006, il quale prevede che “*le disposizioni di cui la presente decreto sono attuate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*”.

L’ordinanza in commento presenta due profili di interesse. In primo luogo, in rito, la Corte si è pronunciata sull’inammissibilità dell’intervento della Regione Piemonte nel giudizio *a quo* e, in secondo luogo, nel merito, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza.

Sotto il primo aspetto, la Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento della Regione Piemonte, non essendo essa parte del giudizio *a quo* e non essendo nemmeno titolare di un “*interesse qualificato*”. Per quanto attiene al contraddittorio di fronte alla Corte, per costante giurisprudenza costituzionale¹, si ritiene che possano partecipare al giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. In altre parole, il principio della necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio di costituzionalità con quelle costituite nel giudizio *a quo* può essere eccezionalmente derogato nel caso in cui l’interesse di cui è titolare il soggetto, pur formalmente estraneo al giudizio principale, inerisca immediatamente al rapporto sostanziale, rispetto al quale un’eventuale pronuncia di accoglimento eserciterebbe un’influenza diretta. Nel caso di specie, il semplice fatto di avere adottato una legislazione coerente con quella statale e di condividere il principio di gratuità dell’affidamento delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali non può considerarsi come “interesse qualificato”, giacché tale interesse non è correlato con le specifiche e peculiari posizioni soggettive dedotte nel giudizio. Se ne ricava, pertanto che la Regione non vanta una posizione giuridica individuale, suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall’esito del giudizio incidentale. Del resto, se si ammettesse l’intervento di un terzo, titolare di un interesse soltanto “analogo” o “derivato” rispetto a quello dedotto nel giudizio principale, si negherebbe il carattere incidentale proprio del giudizio di legittimità, in quanto l’accesso delle parti a detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice *a quo*. Viene confermata, quindi, la regola generale per cui, al fine di valutare l’ammissibilità dell’intervento di un terzo in giudizio, dovrà essere dimostrato un interesse diretto ed individualizzato, riconoscibile quando l’esito del giudizio di costituzionalità sia destinato ad incidere direttamente su una posizione giuridica specificamente propria dell’interveniente².

Per quanto attiene invece all’inammissibilità nel merito della questione proposta, il difetto di rilevanza deriva, in primo luogo, dal fatto che il giudice non ha spiegato, nell’ordinanza di remissione, se le norme denunciate e, più in particolare, l’art. 153 d.lgs. 152/2006 debbano o meno trovare applicazione nel caso concreto. Infatti. Il giudice remittente si è limitato a constatare come, al fine di risolvere la controversia, fosse necessario stabilire preventivamente se il principio di gratuità dell’uso delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali “*sia applicabile ai rapporti concessori già sorti al momento della sua entrata in vigore e, in particolare, alle convenzioni di gestione del servizio idrico già stipulate e perduranti fino alla scadenza convenuta*”, le quali contengano, invece, “*la previsione di un corrispettivo a favore degli Enti locali e a carico dei gestori del servizio*”. Senza quindi prendere

¹ *Ex plurimis*, C. cost. sent. n. 96/2008, in *Foro it.*, 2008, I, 1747, C. cost., ord. n. 393/2008, in *Giur. Costit.*, 2008, I, 1147, e C. cost., ord. n. 414/2007, in *Foro it.*, 2008, I, 1778.

² Sulla posizione della Corte costituzionale in merito all’intervento di soggetti terzi e le relative evoluzioni, v. anche MALFATTI – PANIZZA – ROMBOLI, *Giustizia costituzionale*, Torino, 2003, 120 ss.

alcuna posizione al riguardo della rilevanza nel caso concreto della disposizione censurata, ma “lasciando” al giudice costituzionale la valutazione sulla necessità di applicare la disposizione, impugnata, il Tribunale si è limitato ad affermare che, solo nel caso in cui la Consulta ritenesse che il nuovo principio di gratuità dell’uso delle infrastrutture idriche fosse applicabile anche ai rapporti concessori precedentemente stipulati, la questione costituzionale sarebbe rilevante. La Corte ha ritenuto che una simile prospettazione del giudice remittente si traducesse in una sostanziale violazione dell’obbligo di motivazione sul punto della rilevanza, avendo il giudice ommesso di prendere un’espressa posizione sul punto. In secondo luogo, *a fortiori*, anche volendo ritenere che il ricorso del Tribunale *a quo* fosse stato ammissibile perché non viziato dal difetto di motivazione, la questione di costituzionalità sarebbe stata comunque irrilevante, dato che il censurato art. 153, d.lgs. n. 152/2006 non può comunque trovare applicazione nel caso, come quello di specie, di concessioni di infrastrutture idriche che siano già in essere al momento della sua entrata in vigore. Tale conclusione deriva da una precedente sentenza della Corte stessa³ che, aveva già avuto modo di affermare come la disposizione in esame, nel riferirsi alle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali, abbia ad oggetto solo alle concessioni nuove o rinnovate e cioè ai soli nuovi “affidamenti”.

Daria Perrone

³ C. cost. n. 246/2009. In tale occasione, la Corte costituzionale ha avuto modo di sottolineare che l’art. 153, d.lgs. n. 152/2006 esclude in radice l’onerosità delle concessioni d’uso delle infrastrutture idriche degli enti locali, essendo funzionali alla gestione del servizio idrico quale servizio pubblico locale. Essa attiene, dunque, all’esercizio dell’autonomia negoziale in tema di concessioni-contratto e deve perciò essere ricondotta, secondo un criterio di prevalenza, alla materia dell’ordinamento civile, ai sensi dell’art. 117, 2° co., lett. l, Cost. e, quindi, all’esclusiva sfera di competenza legislativa dello Stato.